

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5857 del 22/11/2021
Oggetto	Art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 13/2015. ECOTRASP SRL con sede legale in comune di Codigoro (FE). Autorizzazione unica per la gestione dell'attività di recupero di rifiuti NON PERICOLOSI e messa in riserva e stabilizzazione dei fanghi industriali. Rinnovo
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6035 del 22/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventidue NOVEMBRE 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

pratica sinadoc 15483/2021

OGGETTO: art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – L.R. 13/2015. **ECOTRASP SRL** con sede legale in comune di Codigoro (FE). Autorizzazione unica per la gestione dell'attività di recupero di rifiuti NON PERICOLOSI e messa in riserva e stabilizzazione dei fanghi industriali. **Rinnovo**

LA RESPONSABILE

Vista la domanda in data 19/05/2021 (assunta al protocollo Arpae PG/2021/79244), presentata dalla Società ECOTRASP SRL, nella persona del legale rappresentante Guido Grigatti, CF 01562700383, con sede legale ed impianto in via Ariano n. 89, in Comune di Codigoro (FE), per il rinnovo dell'attività autorizzata con l'atto richiamato in oggetto;

Vista la documentazione integrativa trasmessa con nota assunta al PG/2021/106339 del 07/07/2021 per il perfezionamento dell'istanza;

Visti i seguenti atti rilasciati dalla Provincia di Ferrara:

- PG n. 83937 del 20/10/2011 relativo allo stoccaggio di fanghi agroalimentari in Comune di Codigoro;
- n. 7604 del 30/12/2015 di modifica dell'atto di cui sopra;

Richiamato l'atto DET-AMB-2017-1046 del 02/03/2017 relativo alla modifica dell'autorizzazione di cui agli atti sopra richiamati, successivamente modificato con atto DET-AMB-2019-5578 del 4/12/2019;

Preso atto che:

- le attività autorizzate con gli atti richiamati sopra consistono in:
 1. messa in riserva (R13) e cernita (R12) di rifiuti non pericolosi per un quantitativo istantaneo di 1.625 tonnellate e un quantitativo annuale di 9.120 tonnellate;
 2. messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti da costruzione e demolizione per un quantitativo istantaneo di 1.000 tonnellate e un quantitativo annuo di 2.000 tonnellate;
 3. messa in riserva (R13), cernita (R12) e recupero (R3) di rifiuti legnosi costituiti da rifiuti di cui ai codici EER 030101, 030105, 200201 per un quantitativo istantaneo pari a 1.400 tonnellate e un quantitativo annuo di 12.000 tonnellate;
 4. messa in riserva (R13) miscelazione e/o stabilizzazione con calce (R12) dei fanghi industriali ai fini di utilizzo in agricoltura per un quantitativo istantaneo di 19.000 tonnellate e quantitativo annuale di 33.000 tonnellate;
- la ditta risulta autorizzata allo spandimento in agricoltura dei fanghi, ai sensi del D.Lgs. 99/1992 e DGR 2773/2004 e smi, stoccati presso l'impianto;
- la ditta ha presentato istanza di rinnovo con modifica dell'autorizzazione sottoposta a procedura di screening, i cui esiti sono riportati nella Determinazione Dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 12205 del 28/06/2021;
- la procedura di screening ha disposto di assoggettare a VIA, le modifiche sostanziali riguardanti l'incremento della potenzialità dell'attività di messa in riserva e di recupero di rifiuti non pericolosi e fanghi biologici;

Richiamata la nota di avvio procedimento con PG/2021/109402 del 13/07/2021, con la quale si comunica che l'istanza viene trattata come rinnovo dell'autorizzazione unica senza le modifiche richiamate sopra, per le ragioni sopra esposte.

Visti:

- la relazione tecnica predisposta da Arpa S.T. PG/2021/117452 del 27/07/2021 che esprime una valutazione favorevole al rinnovo senza modifiche dell'autorizzazione;;

- la nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara trasmessa con nota assunta al PG/2021/121342 del 03/08/2021;

Richiamato il verbale della Conferenza dei Servizi del 11/08/2021, trasmesso con nota PG/2021/126647 del 12/08/2021, con il quale si approva il rinnovo senza modifiche. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla trasmissione entro 30 giorni dal ricevimento del verbale dell'aggiornamento della planimetria e alla trasmissione della procedura per la cessazione della qualifica dei rifiuti per i materiali legnosi;

Preso atto che:

- nella seduta della CdS del 12/08/2021:
 - il Comune comunica che la ditta non ha ancora presentato il progetto di compensazione previsto nell'atto D.G. RER 311 del 20/03/2017 e chiede pertanto che venga presentato entro il 30.09.2021;
 - la ditta conferma che le attività di recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione sono quelle indicate al paragrafo 7.1.3 lett. a) e c) (sottofondi stradali) del DM 5/02/1998 e dichiara che il legno cippato proveniente dalle attività di recupero (R13-R3) dei rifiuti in legno EER 030101 e 030105, di cui alla tipologia 9.2 del DM 5.02/1998, e dei rifiuti biodegradabili di cui al EER 200201, vengono attualmente allontanati come rifiuti;
- la planimetria trasmessa dalla ditta con nota assunta al PG/2021/139014 del 9/09/2021, in ottemperanza a quanto stabilito nella Conferenza del 11/08/2021, risultava non corretta e pertanto è stato chiesto alla ditta di inviare una planimetria aggiornata con le indicazioni riportate nella nota PG/2021/142600 del 16/09/2021;
- nella medesima nota la ditta dichiarava di rinunciare ai codici EER 20 xx xx, ma nella successiva nota, assunta al PG/2021/147818 del 24/09/2021, comunicava di voler mantenere i codici EER 20 xx xx presenti in autorizzazione;

- la ditta nella nota PG/2021/147818 del 24/09/202 ha dichiarato di non applicare le procedure per la cessazione della qualifica dei rifiuti legnosi, che vengono pertanto allontanati come rifiuti;
- la ditta nella nota, assunta al PG/2021/147818 del 24/09/2021, in risposta alle integrazioni richieste con nota PG/2021/142600 del 16/09/2021 relativa alla documentazione inviata dalla ditta con nota assunta al PG/2021/139014 del 9/09/2021, chiedeva di inviare la documentazione entro il **12/11/2021**;
- la ditta trasmetteva la planimetria aggiornata e le procedure relative alla cessazione della qualifica dei rifiuti inerti e ligneo cellulosici con nota, assunta al PG/2021/176576 del 16/11/2021, che sostituisce la documentazione trasmessa con nota assunta al PG/2021/173841 del 11/11/2021;
- la ditta si è dotata di procedure gestionali relative al recupero di rifiuti inerti e legnosi per la produzione rispettivamente di materiale per l'edilizia e combustibili vegetali, contenute nei documenti trasmessi nelle note richiamate sopra; tali documenti prevedono procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso e la verifica dei parametri di processo, i criteri per la formazione dei lotti ai fini dell'esecuzione delle analisi per la verifica della conformità alle norme di riferimento (DM 5702/1998, norme UNI, ecc.), controlli di gestione ai fini dell'emissione della dichiarazione di conformità e i modelli di dichiarazione di conformità;
- i rifiuti da sottoporre al recupero per la produzione di biomasse combustibili sono costituiti da scarti di legno e sughero, di cui ai codici EER 030101 e 030105 e da sfalci e potature del verde pubblico e privato, di cui al EER 200201;
- il materiale ligneo cellulosico prodotto dall'attività di recupero autorizzata dal presente atto, ai sensi dell'art. 184 ter del Dlgs 152/2006, viene utilizzato come combustibile solido conforme all'All. X, sezione IV, parte V del D.Lgs 152/2006 e alla norma UNI 17225:2014,

in particolare alla tabella 2 della norma UNI 17225-9:2021 “*cippato e trucioli di legno per uso industriale*”;

- nella procedura sulla cessazione della qualifica dei rifiuti ligneo celluloseici viene riportato come riferimento al DM 5/02/1998 la tipologia 9.1, allegato 1, suballegato 1, contrariamente a quanto autorizzato al punto 1.12 dell'atto det-amb 2017-1046 del 2/03/2017, che stabilisce che per i rifiuti di cui ai codici EER 030101 e EER 030105 debba essere rispettato quanto previsto per la tipologia 9.2, allegato 1, suballegato 1 del medesimo decreto; pertanto la provenienza dei suddetti rifiuti dovrà essere esclusivamente da industria della lavorazione del legno vergine;

Considerato che il materiale ligneo celluloseico prodotto dall'attività di recupero rifiuti viene utilizzato come combustibile solido (vegetale) conforme all'All. X, sezione IV, parte V del D.Lgs 152/2006, si ritiene che i rifiuti di cui ai codici EER 030101, EER 030105 dovranno provenire esclusivamente da industria della lavorazione del legno vergine e i rifiuti di cui al codice EER 202001 non devono provenire dalla raccolta differenziata dei cassonetti;

Vista la nota del Comune di Codigoro, assunta al PG 159514 del 15/10/2021, con la quale comunica che la ditta ha provveduto a depositare il progetto di compensazione previsto nel provvedimento conclusivo di VIA, approvato con atto G.R. n. 311 del 20/03/2017, così come richiesto nella seduta della CdS del 11/08/2021;

Preso atto , altresì, che:

- la ditta ha provveduto ad eseguire le campagne di monitoraggio odori nel 2020 e 2021, in ottemperanza a quanto disposto nell'atto DET-AMB-2017-1046 del 02/03/2017, successivamente modificato con atto DET-AMB-2019-5578 del 4/12/2019:

- gli esiti del monitoraggio degli odori sono stati trasmessi dalla ditta con note assunte al PG/2020/108956 del 29/07/2020 e PG/2021/114004 del 21/07/2021;
- i monitoraggi sono stati effettuati nel mese di febbraio-marzo per il periodo invernale e nel mese di luglio per il periodo estivo, riscontrando il rispetto dei limiti di legge per l'impatto odorigeno;

Considerando la natura e variabilità dei fanghi conferiti presso l'impianto, si ritiene di mantenere un monitoraggio annuale da effettuarsi nel periodo estivo, in corrispondenza della maggiore attività svolta per la gestione dei fanghi (conferimenti, movimentazione e lavorazione dei fanghi all'interno dell'impianto, spandimento dei fanghi in agricoltura, ecc.);

Dato atto che a seguito dell'*emergenza coronavirus* la validità dell'autorizzazione, la cui data di scadenza risultava il 30.09.2021, è stata prorogata fino al 31.03.2022, corrispondente al periodo di copertura delle garanzie finanziarie prestate ed accettate da ARPAE (nota PG/2021/159910 del 18.10.2021 di accettazione dell'appendice della garanzie finanziarie già prestate per adeguamento del periodo di validità dell'autorizzazione);

Visto il D.Lgs 152/2006 e smi;

Visto il DM 5/02/1998;

Visto il D.Lgs 99/1992 *"Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura"*;

Visto il DECRETO INTERMINISTERIALE del 25 febbraio 2016 *"Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato"* (pubblicato in GU Serie Generale n.90 del 18-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 9);

Vista la DGR n. 2773 del 30/12/2004 *“Primi indirizzi alle Province per la gestione ed autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazioni in agricoltura”*;

Vista la DGR n. 285 del 14/02/2005 di rettifica alla DGR n. 2773 del 30/12/2004;

Vista la DGR n. 1801 del 07/11/2005 *“Integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi in agricoltura”*;

Vista la DGR n. 297 del 13/03/2009 *“Adeguamenti e misure semplificative delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura”*;

Vista la DGR n. 326 del 4.03.2019 *“Disposizioni urgenti di utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione”*;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

Dato atto:

- che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01/01/2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente

e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;

- che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- che con DEL-2019-102 del 07/10/2019 è stato conferito alla D.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- che il Responsabile del presente procedimento amministrativo è la Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Rifiuti di Arpae SAC Ferrara;

Dato atto che la ditta con nota inviata via PEC, assunta al PG/2021/176576 del 16.11.2021 ha dichiarato di avere assolto all'imposta di bollo, conservando la marca da bollo identificativo n. 01191019493981/2021 unitamente al presente atto ed unicamente a tale scopo;

AUTORIZZA

la Società **ECOTRASP SRL**, nella persona del legale rappresentante pro tempore Guido Grigatti, CF 01562700383, con sede legale ed impianto in comune di Codigoro, via per Ariano n. 89, per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti NON PERICOLOSI e messa in riserva e stabilizzazione dei fanghi industriali.

1. GESTIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

L'autorizzazione è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 152/06 e smi, del DM 5/02/1998 e smi e alle seguenti prescrizioni:

- 1.1. l'esercizio dell'attività di messa in riserva R13 e recupero R12-R3-R5 di rifiuti NON PERICOLOSI dovrà essere svolta nell'area indicata nella planimetria unita al presente atto, quale parte integrante sotto la voce **allegato "A"**;
- 1.2. l'intera area dove vengono svolte le attività di gestione dei rifiuti autorizzata con il presente atto deve essere mantenuta recintata, dotata di cortina verde e l'accesso controllato;
- 1.3. i rifiuti NON PERICOLOSI per i quali sono ammesse operazioni di messa in riserva R13 e cernita R12 di cui all'elenco dell'allegato C, parte IV del D.Lgs 152/06 e smi, sono i seguenti:

020104 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

100210 scaglie di laminazione

110501 zinco solido

120101 limatura e trucioli di materiali ferrosi

120102 polveri e particolato di materiali ferrosi

120103 limatura e trucioli di materiali non ferrosi

120104 polveri e particolato di materiali non ferrosi

150102 imballaggi in plastica

150103 imballaggi in legno

150104 imballaggi metallici

150106 imballaggi in materiali misti

160117 metalli ferrosi

160118 *metalli non ferrosi*

160122 *componenti non specificati altrimenti*

160216 *componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce*
160215

170201 *legno*

170203 *plastica*

170401 *rame, bronzo, ottone*

170402 *alluminio*

170403 *piombo*

170404 *zinco*

170405 *ferro e acciaio*

170406 *stagno*

170407 *metalli misti*

170411 *cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410*

190102 *materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti*

190118 *rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117*

191002 *rifiuti di metalli non ferrosi*

191202 *metalli ferrosi*

191203 *metalli non ferrosi*

191204 *plastica e gomma*

191207 *legno diverso da quello di cui alla voce 191206*

200138 *legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*

200139 *plastica*

200140 *metallo*

1.4. il **quantitativo massimo istantaneo ed annuale** dei rifiuti sottoposti alle operazioni indicate al punto 1.3 precedente, non potrà superare rispettivamente le **1.625 tonnellate e 9.120 tonnellate/anno**;

1.5. i **rifiuti di costruzione e demolizione** per i quali sono ammesse le operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R5), di cui all'elenco dell'allegato C, parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., sono i seguenti:

101311 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310

170101 cemento

170102 mattoni

170103 mattonelle e ceramiche

170802 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801

170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106

170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903

1.6. il **quantitativo massimo istantaneo ed annuale** dei rifiuti sottoposti alle operazioni di cui al punto 1.5 precedente, non potrà superare rispettivamente le **1.000 tonnellate e 2.000 tonnellate/anno**;

1.7. i **rifiuti legnosi** per i quali sono ammesse le operazioni di messa in riserva (R13), cernita (R12) e recupero (R3), di cui all'elenco dell'allegato C, parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., sono i seguenti:

030101 scarti di corteccia e sughero

030105 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104

200201 rifiuti biodegradabili

- 1.8. il **quantitativo massimo istantaneo ed annuale** dei rifiuti sottoposti alle operazioni di cui al punto 1.7 precedente non potrà superare rispettivamente le **1.400 tonnellate e 12.000 tonnellate/anno**;
- 1.9. **la ditta dovrà dotarsi di una procedura documentale di accettazione dei rifiuti in ingresso, in conformità alla decisione UE del 18/12/2014 n. 955 relativa all'elenco dei rifiuti e dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo**;
- 1.10. i rifiuti dovranno essere tenuti nettamente e distintamente separati dalle materie prime secondarie;
- 1.11. i rifiuti polverulenti dovranno essere stoccati in cassoni chiusi, al fine di evitare la dispersione eolica;
- 1.12 per i rifiuti urbani di cui ai codici EER 20 xx xx, provenienti dalle utenze non domestiche, la ditta dovrà produrre l'attestazione di avvio a recupero, ai sensi dell'art. 198, comma 2 bis) del Dlgs 152/2006 e smi;

cessazione della qualifica dei rifiuti, ai sensi dell'art. 184 ter del Dlgs 152/2006

- 1.13 **i rifiuti di costruzione e demolizione, di cui al punto 1.5 precedente**, sottoposti alle operazioni di recupero previste al punto 7.1.3 lettera a) e c) dell'allegato 1, suballegato 1, del DM 5/02/98 e smi, cessano la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del Dlgs 152/2006 se rispettano le seguenti condizioni:
- **i materiali per l'edilizia** dovranno essere conformi alle caratteristiche dell'allegato C alla Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005, così come previsto al punto 7.1.4 dell'allegato 1, suballegato 1, del DM 5/02/98 e smi, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto all'allegato 3 del DM 5/02/98 e smi,

- l'utilizzo dei materiali come **rilevati e sottofondi stradali** è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale, conforme ai limiti dell'allegato 3 del DM 5/02/1998, così come previsto al punto 7.1.3 , lett. c) dell'allegato 1, suballegato 1 del medesimo decreto;
- la **dichiarazione di conformità**, emessa secondo il modello allegato al protocollo di gestione delle attività atte a garantire il rispetto dei criteri di cessazione della qualifica dei rifiuti inerti, dovrà essere trasmessa al detentore successivo ed una copia dovrà essere conservata per almeno **un anno** ed essere messa a disposizione degli organi di controllo;

Qualora non venissero rispettate le condizioni di cui sopra i materiali dovranno essere allontanati come rifiuti, accompagnati dal formulario identificativo dei rifiuti (FIR);

1.14. **i rifiuti ligneo-cellulosici, di cui al punto 1.7 precedente**, cessano la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs n. 152/2006 se rispettano le seguenti condizioni:

- i **rifiuti ammissibili** alle operazioni di recupero sono gli scarti di legno e sughero, di cui ai codici EER 030101 e EER 030105, provenienti esclusivamente da industria della lavorazione del legno vergine e gli sfalci e potatura del verde pubblico e privato, di cui al codice EER 200201;
- il **combustibile solido** dovrà essere conforme all'All. X, sezione IV, parte V del D.Lgs 152/2006 e alla norma UNI 17225:2014, e rispettare quanto riportato in tabella 2 della Norma UNI 17225-9:2021 "*cippato e trucioli di legno per uso industriale*";
- la **dichiarazione di conformità**, emessa secondo il modello allegato al protocollo di gestione delle attività atte a garantire il rispetto dei criteri di cessazione della qualifica dei rifiuti ligneo-cellulosici, dovrà essere trasmessa al detentore successivo ed una copia

dovrà essere conservata per almeno **un anno** ed essere messa a disposizione degli organi di controllo;

Qualora non venissero rispettate le condizioni di cui sopra i materiali dovranno essere allontanati come rifiuti, accompagnati dal formulario identificativo dei rifiuti (FIR);

La ditta dovrà adeguare il documento “protocollo di gestione delle attività dell'impianto atte a garantire il rispetto dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto e la conformità dei prodotti (EOW) ottenuti - rifiuti ligneocellulosici” , indicando procedure (operative) per l'ammissibilità o meno dei rifiuti ai fini del recupero;

1.15 le aree di stoccaggio del materiale recuperato per l'uso di rilevati e sottofondi stradali dovranno essere separate da quelle dedicate allo stoccaggio delle MPS;

2. ATTIVITA' DI MESSA IN RISERVA (R13), MISCELAZIONE E/O STABILIZZAZIONE CON CALCE (R12) DEI FANGHI INDUSTRIALI AI FINI DELL'UTILIZZO IN AGRICOLTURA

L'autorizzazione è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 152/06 e smi, della DGR 2773/2004, così come rettificata dalla DGR 285/2005 ed integrata dalla DGR n. 326 del 4/03/2019, ed alle seguenti prescrizioni:

2.1. i rifiuti per i quali sono ammesse operazioni di messa in riserva (R13), miscelazione e/o stabilizzazione con calce (R12), di cui all'allegato C del D.Lgs 152/06 e smi, sono i seguenti:

020204 *fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti provenienti dalle attività di preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale*

020305 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti provenienti dalle attività di preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

020403 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti provenienti dalle attività dalla raffinazione dello zucchero

020502 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti provenienti dalle attività dell'industria lattiero-casearia

020603 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti provenienti dalle attività dell'industria dolciaria e della panificazione

020705 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti provenienti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima

030311 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310, derivanti dalle attività della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

190606 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale

2.2. il **quantitativo massimo istantaneo ed annuale** dei rifiuti di cui al punto 2.1 precedente non dovrà superare rispettivamente **18.000 tonnellate/istantanee** e **33.000 tonnellate/anno**, di cui:

- vasca indicata come **LOTTO 1** pari a 7.500 tonnellate/istantanee e 15.000 tonnellate/anno;
- vasca indicata come **LOTTO 2** pari 10.500 tonnellate istantanee e 18.000 tonnellate/anno;

- 2.3. lo stoccaggio dei fanghi agroalimentari ed industriali di cui al punto precedente dovrà avvenire nelle aree indicate nella planimetria unita al presente atto, quale parte integrante sotto la **voce allegato "A"**. negli edifici esistenti indicati in planimetria con le diciture TRATTAMENTO CALCE1 e TRATTAMENTO CALCE2 sono ammessi esclusivamente i fanghi trattati con la calce;
- 2.4 la gestione dei fanghi dovrà avvenire con le modalità stabilite dalla deliberazione di G.R. n. 2773/2004, così come rettificata dalla DGR 285/2005 ed integrata dalla DGR n. 326 del 04/03/2019;
- 2.5 **il periodo massimo di permanenza dei fanghi non potrà superare un anno**, ad esclusione dei fanghi del comparto agroalimentare il cui periodo di permanenza non dovrà superare i **18 mesi**;
- 2.6 la ditta dovrà dotarsi di una procedura documentale di accettazione dei rifiuti in ingresso per la verifica delle caratteristiche dei fanghi, in conformità alla deliberazione di G.R. n. 2773/2004, così come rettificata dalla DGR 285/2005 ed integrata dalla DGR n. 326 del 04/03/2019, relativa al loro utilizzo agronomico. La documentazione dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;
- 2.7 la ditta dovrà dotarsi di un piano di campionamento dei fanghi in conformità alla Deliberazione di G.R. n. 2773/2004, così come rettificata dalla DGR 285/2005 ed integrata dalla DGR n. 326 del 04/03/2019, finalizzata al loro utilizzo agronomico, e da tenere a disposizione degli organi di controllo;
- 2.8 l'utilizzo agronomico dei fanghi dovrà essere autorizzato ai sensi del D.Lgs. 99/1992. Copia delle autorizzazioni rilasciate al soggetto utilizzatore dei fanghi ai sensi del D.P.R. 59/2013 dovranno essere conservate presso l'impianto e tenute a disposizione degli organi di controllo;

- 2.9 La Società dovrà accertare che i fanghi industriali siano stati sottoposti a caratterizzazione preventiva da parte del produttore con le modalità indicate dal protocollo di cui all'allegato 4 della D.G.R. n. 2773/2004, così come sostituito dalla DGR 285/2005 ed integrato dalla DGR n. 326 del 04/03/2019;
- 2.10. ai fini dell'uso agronomico delle matrici di cui al punto 2.1, la Società dovrà accertare che il digestato di cui al CER 190606 sia prodotto da impianti aziendali ed interaziendali alimentati con prodotti elencati all'art. 22 del Decreto interministeriale del 25/02/2016;
- 2.11. fatto salvo quanto stabilito dal D.Lgs 99/92 e DGR 2773/2004 e smi, potranno essere sottoposte all'uso agronomico le matrici costituite dai fanghi industriali e/o digestato miscelati tra loro di cui al punto 2.1 precedente, purché rispettino i requisiti stabiliti ai punti 2.9 e 2.10 del presente atto;
- 2.12. le suddette matrici potranno essere sottoposte ad accertamento analitico secondo il protocollo previsto all'allegato 4 della D.G.R. n. 2773/2004, così come sostituito dalla DGR 285/2005 ed integrato dalla DGR n. 326 del 04/03/2019;
- 2.13. ai fini dell'uso agronomico dei fanghi potrà essere utilizzato come codice EER in uscita quello prevalente tra i fanghi conferiti all'impianto desumibili dal registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del D.Lgs 152/2006 e smi;
- 2.14. la ditta dovrà eseguire monitoraggi (annuali) delle immissioni odorigene, secondo le norme UNI 13725, da effettuarsi nel periodo estivo, in corrispondenza della maggiore attività svolta per la gestione dei fanghi; gli esiti delle analisi dovranno essere trasmesse al Comune e ad ARPAE;**

3. SCARICO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA NEL FOSSO INTERPODERALE

L'autorizzazione è disciplinata dalle norme di cui alla parte III del D.Lgs 152-2006 e smi, dalle disposizioni di cui alle deliberazioni di G.R. n. 1053 del 9.06.2003 , G.R. n. 286 del 14.02.2005 e

G.R. n. 1860 del 18.12.200 e dalle seguenti prescrizioni:

- 3.1. lo scarico autorizzato è quello contrassegnato con la lettera “**S1**”, indicata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **allegato “A”**;
- 3.2. i sistemi di depurazione delle acque di prima pioggia devono corrispondere a quelli schematizzati nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce **allegato “B”**;
- 3.3. per lo **scarico S1** devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla tabella 3 colonna acque superficiali, allegato 5 della parte terza del D.Lgs. n.152/06, compresa l'escherichiacoli (limite 5000 UFC), nel pozzetto di ispezione e campionamento indicato nella planimetria di cui al precedente punto 3.1;
- 3.4. lo **scarico delle seconde piogge, contrassegnato con la lettera S2** nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato “A”, dovrà essere campionabile e sottoposto a manutenzione periodica da parte del gestore;
- 3.5. i pozzetti di campionamento per lo scarico S1 e per lo scarico S2 dovranno essere muniti di coperchio a perfetta tenuta e dimensioni tali da permettere il campionamento in sicurezza, con un unico ingresso ed un'unica uscita e una differenza di quota fra i due condotti tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. Inoltre non dovranno esserci confluenze di scarichi a valle dello stesso prima del recapito nel corpo recettore;
- 3.6. i punti di prelievo dovranno essere posizionati e sottoposti a manutenzione in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs 81/08 e smi. Inoltre, la Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi;

- 3.7. i pozzetti di campionamento, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo ecc, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui e la loro depurazione;
- 3.8. dovranno essere assolutamente evitate diluizioni dello scarico autorizzato con acque appositamente convogliate, nonché dovute a perdite da altre reti o condotti. In caso di più scarichi provenienti dalla stessa azienda, le reti scolanti collegate dovranno essere mantenute separate, in particolar modo le acque nere e le acque bianche;
- 3.9. deve essere garantito un regolare deflusso delle acque di prima pioggia del punto di scarico al canale consorziale;
- 3.10. è fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza degli scarichi, si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
- 3.11. la rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
- 3.12. le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti;
- 3.13. è fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
- 3.14. è fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dagli scarichi.

4. Dovranno essere contenute le EMISSIONI DIFFUSE alle seguenti prescrizioni

- 4.1. la ditta dovrà provvedere alla bagnatura del materiale da costruzione e demolizione e del materiale legnoso;
- 4.2. l'impianto di cippatura ed il frantumatore dovranno essere dotati di ugelli per la bagnatura dei materiali durante il trattamento;
- 4.3. gli irrigatori a spruzzo e/o le postazioni di bagnatura manuale dovranno coprire l'intera area di lavoro, con particolare riferimento al percorso automezzi su aree non asfaltate, cumuli e piazzali;
- 4.4. tali dispositivi dovranno essere azionati per un tempo adeguato alla bagnatura:
 - a) almeno 3 volte al giorno durante le attività lavorative in essere;
 - b) sempre in presenza di condizioni meteorologiche sfavorevoli (caldo, secco e ventoso). In presenza di giornate particolarmente ventose, con velocità media del vento a 6 metri/secondo (vento intenso) dovrà essere sospesa l'attività lavorativa. Inoltre, dovrà essere effettuata la pulizia con getto d'acqua delle ruote degli autocarri in uscita dal piazzale della ditta;
- 4.5. nel caso in cui, in condizione di regime dell'impianto, dovessero verificarsi emissioni di polveri al di fuori del sito in oggetto di intervento dovranno essere messi in atto tutti gli ulteriori accorgimenti e dispositivi necessari per evitare tale diffusione;
- 4.6. in tutte le fasi in cui si ha produzione, trasporto, carico e scarico e stoccaggio di prodotti polverulenti si dovranno attuare tutti gli accorgimenti e le cautele possibili al fine di limitare la dispersione;

ALTRE CONDIZIONI

5. la Società dovrà accertarsi che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti prodotti dalla propria attività per lo smaltimento finale siano in possesso delle regolari autorizzazioni ai sensi del D.Lgs 152/06 e smi;
6. l'attività deve essere condotta con modalità e mezzi tecnici atti a evitare inconvenienti igienico- sanitari, pericoli e danni per l'ambiente e per il personale addetto;
7. devono essere mantenuti efficienti idonei sistemi antincendio;
8. per il deposito temporaneo dei rifiuti, derivanti dall'attività autorizzata con il presente atto, dovranno essere rispettate le norme di cui all'art. 185 bis) del D.Lgs 152/2006 e smi;
9. le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle attività autorizzate con il presente atto, dovranno essere muniti di idonea cartellonistica con indicazione dei codici dell'Elenco Europeo dei rifiuti (EER) e tipologie di operazioni;
10. la Società autorizzata con il presente atto deve essere in possesso del registro di carico e scarico dei rifiuti tenuto aggiornato in base al disposto dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e smi;
11. Copia dei formulari di identificazione dei rifiuti, redatti ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs 152/2006 e smi, dovranno essere conservati assieme al registro di carico e scarico, con le modalità e termini stabiliti dal medesimo decreto;
12. A chiusura dell'attività dovranno essere ripristinati i luoghi, attraverso interventi di dismissione e riconversione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso del piano urbanistico del Comune di Codigoro;
13. Da parte del Legale Rappresentante della Società dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE SAC Ferrara formale domanda per ogni variazione riguardante il contenuto del presente provvedimento e dovrà essere comunicata tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa;

L'autorizzazione ha validità fino al 31/03/2032.

La ditta dovrà entro **90 giorni** dal rilascio del presente atto prestare a favore di ARPAE-DIREZIONE GENERALE V.LE PO 5, BOLOGNA P.IVA 04290860370 apposite garanzie finanziarie, per l'importo di **1.115.500 € (unmilione centoquindici mila cinquecento/00 euro)**, così calcolato:

14.000 tonnellate/anno (capacità annuale di recupero rifiuti non pericolosi – operazioni R3-R5) X 12 €/tonn + 1.625 tonnellate (capacità istantanea della messa in riserva e cernita dei rifiuti non pericolosi) x 140 €/tonn + 18.000 tonnellate (capacità istantanea dei fanghi industriali) X 40 €/tonn (ammontare delle garanzie di cui alla deliberazione di G.R. n. 1801 del 2005), secondo le modalità di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1991/2003.

La durata della garanzia finanziaria deve essere pari alla durata dell'autorizzazione; decorso tale periodo la garanzia finanziaria deve rimanere valida per i successivi due anni.

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di Arpae, la garanzia dovrà essere ricostituita a cura della società nella stessa misura di quella originariamente determinata.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2bis della legge n. 1 del 2011 di conversione del d-l n.196 del 2010 *“Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti”*, l'importo della garanzia finanziaria potrà essere ridotto rispettivamente del 40% per imprese che aderiscono all'ISO 14001 e del 50% per le imprese registrate EMAS.

In tal caso la Società dovrà allegare copia dell'attestato di cui sopra o autodichiarazione che ne è in possesso.

Per il rinnovo delle attività autorizzate con il presente atto, dovrà essere presentata specifica domanda almeno 180 giorni prima della scadenza, con le modalità previste dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Per le imprese che risultano registrate ai sensi del Regolamento CE 1221/2009 e smi (EMAS) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 ed operino nell'ambito del sistema Ecolabel di cui al Regolamento CE n. 66/2010 e smi, o che siano certificate UNI EN ISO 14001, il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di messa in riserva, trattamento e recupero di rifiuti potrà essere sostituito da un'autocertificazione da parte della Società stessa, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con le modalità previste dall'art. 209 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Il presente atto, firmato digitalmente, viene trasmesso via pec alla ditta, al Comune di Codigoro, all'AUSL di Ferrara e ai Vigili del Fuoco di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. N. 241/1990, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento dell'atto stesso.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

D.ssa Marina Mengoli

f.to digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.